

Prot.: 706813/RU

Roma, 27 novembre 2024

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), che annovera, fra i prodotti del tabacco lavorato, i tabacchi da inalazione senza combustione;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 39-*terdecies*, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nella parte in cui ha ridefinito l’importo dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione nella misura pari, dal 1° gennaio 2024, al 38 per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale, determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento protocollo n. 104859/RU del 24/12/2014 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTA** la determinazione direttoriale protocollo n. 61959/RU del 31 gennaio 2024, con la quale, tra l’altro, è stato rideterminato, per l’anno 2024, il “PMP-sigarette”, in 263,00 euro/chilogrammo convenzionale, da cui consegue che l’accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di sigarette è pari a euro 159,49, corrispondente a euro 0,15949 per sigaretta convenzionale;

**VISTA** l’istanza con la quale è stata chiesta, da una società, la registrazione, ai fini della commercializzazione, di una marca di tabacco da inalazione senza combustione;

**VISTO** l’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio competente, in relazione all’istanza presentata;

**CONSIDERATO** che, in base alle procedure tecniche definite con la determinazione direttoriale protocollo n. 104859/RU del 24 dicembre 2014, è stato stabilito il tempo medio necessario per il consumo per il prodotto di cui si chiede la registrazione;



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

1. Per il prodotto di cui all'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate.

### **ARTICOLO 2**

1. I prezzi e le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione sono aggiornate ai sensi di quanto disposto all'articolo 1 e pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

TABELLA A

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t <sub>HTP</sub> /t <sub>SIG</sub> )	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a conf.ne (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione
DELIA CLASSIC SILVER	346,20	0,99110	0,15807	20	25,00	45,08	60,07	0,06007	1,2014	250,00	5,00

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15949, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 38% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.